



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in particolare, l’articolo 44, comma 11-bis, introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che ha previsto un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della disposizione, ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;*

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “*Proroga e definizione dei termini*” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che, modificando l’articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha prorogato la misura anche per il 2017;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che all’articolo 53-ter ha previsto la concessione di un trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, alle condizioni ivi indicate;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, che all’articolo 1, comma 139, ha prorogato per il 2018 le misure di cui all’articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e di cui all’articolo 53-ter decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTO l’articolo 1, commi da 140 a 144, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e in particolare l’articolo 25-ter;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, e in particolare l’articolo 1, comma 282, che ha prorogato la misura per l’anno 2019;

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” e in particolare l’articolo 1, commi 491 e 492, che ha prorogato la misura per l’anno 2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e in particolare l’articolo 1, comma 289, che ha prorogato la misura per l’anno 2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e in particolare l’articolo 1, comma 127, che ha prorogato la misura per l’anno 2022;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e in particolare l’articolo 1, comma 325, che prevede che “*Ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell’anno 2023, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.*”

VISTA la nota prot. n. 404 del 11 gennaio 2023, con la quale la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ha richiesto alle Regioni di comunicare i fabbisogni, ai fini della ripartizione delle risorse stanziati, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili e utilizzabili nell’annualità corrente;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTE le note con le quali le Regioni hanno richiesto l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie in relazione alle proprie esigenze;

CONSIDERATO che le esigenze finanziarie comunicate dalle Regioni interessate superano, complessivamente, il limite di spesa di 70 milioni di euro previsto per il 2023 e, pertanto, le risorse da assegnare sono state riparametrate applicando la percentuale di riduzione proporzionale del 10,43% rispetto a quanto richiesto;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Sono assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 325, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le seguenti risorse finanziarie:

Abruzzo	2.239.197,75 €
Campania	10.391.221,44 €
Lazio	19.207.318,82 €
Molise	6.717.593,25 €
Puglia	6.717.593,25 €
Sardegna	9.052.691,22 €
Sicilia	4.478.395,50 €
Toscana	8.956.791,01 €
Umbria	2.239.197,75 €
Totale	70.000.000,00 €





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ARTICOLO 2

1. L'onere complessivo, pari ad euro 70.000.000, è posto a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ARTICOLO 3

1. Le Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.
2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal precedente articolo, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Marina Elvira Calderone

Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giancarlo Giordetti

Giancarlo Giordetti

